



ACCORDO GRUPPO UBI: CONGEDI PARZIALMENTE RETRIBUITI, ISTRUZIONI OPERATIVE

L'Accordo di Gruppo raggiunto il **26 novembre** prevede la possibilità di chiedere dei **congedi parzialmente retribuiti**, fruibili nel periodo **1/2/15 - 31/12/15**.

La facoltà è prevista per **TUTTO il personale** del Gruppo (impiegati, quadri direttivi e dirigenti), compresi i lavoratori con contratto a part time.

La richiesta **non prevede l'indicazione di alcuna motivazione**, che quindi comprende **tutte le esigenze personali e familiari** del collega.

I congedi possono essere usufruiti **a giornate o a mesi interi**.

Le richieste dovranno essere effettuate **entro il 9/1/15**, compilando l'**allegato n. 8 alla Circolare di Gruppo n. 593 del 3 dicembre 2014** nel quale andrà specificato:

- il **numero complessivo delle giornate di congedo** (da pianificare unitamente alle ferie). Per casi particolari di richiesta di congedo da fruire in **date specifiche**, si suggerisce di **darne da subito comunicazione al proprio gestore del personale di riferimento**, eventualmente anche annotando tali date in calce al modulo di adesione. In questo caso, qualora le giornate specificamente richieste non fossero accolte nel piano ferie, **si potrà rinunciare** ai suddetti giorni di congedo;
- i **mesi interi**.

Di seguito un elenco di **regole e suggerimenti utili per la pianificazione**, al fine di evitare penalizzazioni sulla data di pensionamento ed avere la certezza che vengano accreditate dall'INPS le 52 settimane annue, utili ai fini pensionistici.

CONGEDI A GIORNATE

Le richieste potranno essere effettuate con i seguenti **limiti**: massimo **90 giornate nell'anno 2015**, massimo **12 giorni al mese**, massimo **4 giornate alla settimana**.

Per **completare la settimana** di assenza possono essere aggiunte: **ferie, ex festività, banca delle ore, ROL**. Le altre assenze indennizzate dall'INPS (maternità facoltativa, L. 104/92, donazione sangue, etc.), sebbene utilizzabili, **fanno perdere il diritto all'accredito della settimana contributiva**.

Le giornate di congedo saranno **retribuite al 40%** e i contributi alla previdenza obbligatoria INPS conteggiati proporzionalmente su quell'imponibile.

ALCUNI ESEMPI

- **3 giornate, o meno**, nella stessa settimana: la retribuzione al 40% viene applicata esclusivamente alle giornate di congedo richieste, mentre le restanti verranno pagate al 100%;
- **4 giornate** di congedo **nella stessa settimana**: opzione che risulta meno conveniente da un punto di vista economico in quanto la riduzione della retribuzione al 40% viene applicata, in questo caso, a 6 giornate (le 4 di congedo + sabato e domenica).

IPOTESI DI CONGEDI A SINGOLA GIORNATA NEL MESE

	GIORNATE AL 40%	GIORNATE AL 100%	% DI RETRIBUZIONE MENSILE PAGATA
1 GIORNO DI CONGEDO IN UN MESE	1	29	98
2 GIORNI DI CONGEDO IN UN MESE	2	28	96
3 GIORNI DI CONGEDO IN UN MESE	3	27	94
4 GIORNI DI CONGEDO IN UN MESE (NON NELLA MEDESIMA SETTIMANA)	4	26	92

IPOTESI DI 3 GIORNI DI CONGEDO PER SETTIMANA

	GIORNATE AL 40%	GIORNATE AL 100%	% DI RETRIBUZIONE MENSILE PAGATA
CONGEDO DI 3 GIORNI PER UNA SETTIMANA NEL MESE	3	27	94
CONGEDO DI 3 GIORNI PER DUE SETTIMANE NEL MESE	6	24	88
CONGEDO DI 3 GIORNI PER TRE SETTIMANE NEL MESE	9	21	82
CONGEDO DI 3 GIORNI PER QUATTRO SETTIMANE NEL MESE	12	18	76

IPOTESI DI 4 GIORNI DI CONGEDO PER SETTIMANA

	GIORNATE AL 40%	GIORNATE AL 100%	% DI RETRIBUZIONE MENSILE PAGATA
CONGEDO DI 4 GIORNI PER UNA SETTIMANA NEL MESE	6	24	88
CONGEDO DI 4 GIORNI PER DUE SETTIMANE NEL MESE	12	18	76
CONGEDO DI 4 GIORNI PER TRE SETTIMANE NEL MESE	18	12	64

*Tutti i mesi si considerano convenzionalmente di 30 giornate.

* $[(n. \text{giornate di congedo} \times 40) + (n. \text{giornate restanti} \times 100)] / 30$

CONGEDI A MESI

Le richieste potranno essere effettuate per un massimo di 11 mesi complessivi (dal 1/2 al 31/12/15), con retribuzione mensile pari al 40% e i contributi alla previdenza obbligatoria INPS conteggiati proporzionalmente. Il meccanismo di calcolo (12 giorni fissi al mese retribuiti al 100% e restanti 18 non retribuiti) garantisce l'accredito contributivo di 52 settimane annue, utili ai fini pensionistici.

REGOLE GENERALI

Ai fini dell'accantonamento del TFR segnaliamo che, in caso di assenza superiore a 15 giorni in un mese, si perdono i relativi versamenti e non viene effettuato alcun accantonamento per tutta la mensilità come nel caso, ad esempio, delle 4 giornate di congedo alla settimana per 3 settimane in un mese. In caso di assenze in un mese inferiori

a 16 giorni, l'accantonamento del TFR è pari al 100% per tutta la mensilità.

Se nell'anno solare si superano **30 giornate di assenza non interamente retribuite** (congedi compresi), la spettanza di **ferie** annuale verrà **ridotta di 1/12** ogni 30 giornate.

In **caso di malattia** si possono verificare due casistiche.

- **Malattia che insorge durante un periodo di congedo:** il congedo pagato al 40% "prevale" sulla malattia pagata al 100%.
- **Malattia che insorge anteriormente alle giornate di congedo:** la malattia pagata al 100% "prevale" sul congedo pagato al 40%.

I colleghi che beneficiano dei permessi di cui alla **L. 104/92**, in caso di **assenza superiore alle 10 giornate al mese**, **perderanno uno dei tre giorni** previsti dalla normativa (per chi ha previsioni aziendali migliorative, la diminuzione sarà di due giornate dopo il quindicesimo giorno).

Si consiglia di **non programmare giornate di congedo nelle date relative alle ex festività**, per non perdere il diritto al recupero delle stesse (19 marzo, 14 maggio, 4 giugno, 29 giugno, 4 novembre).

Nelle **giornate semifestive non è conveniente pianificare congedi** in quanto la riduzione del 40% si applica alla giornata intera (Santo Patrono, vigilia di Pasqua per chi lavora il sabato, 14 agosto, 24 e 31 dicembre).

Se si pianifica un congedo nelle **giornate di venerdì e lunedì** successivo, **le giornate conteggiate al 40% saranno 4** (incluse sabato e domenica); lo stesso criterio verrà applicato per le **festività infrasettimanali**.

Qualora l'accoglimento della domanda, per motivi organizzativi, **non potesse avvenire con le modalità richieste** dal dipendente, la stessa **decade** salvo diverso accordo tra le parti. Le domande accolte diventano **irrevocabili**, salvo caso di **forza maggiore**, ovvero di **comprovate situazioni di gravità per ragioni personali o di salute**.

In considerazione dell'impossibilità del **Fondo di Solidarietà di accogliere, potenzialmente, tutte le domande di prepensionamento**, è possibile presentare **ENTRAMBE le richieste (fondo esuberi e congedi)**.

I colleghi che volessero **esercitare un'altra attività lavorativa durante il periodo di congedo** dovranno comunicarlo all'azienda così come previsto dal CCNL all'art. 38 comma 7.

Resta fermo il **divieto di esercitare attività in concorrenza** o contrarie agli interessi dell'azienda.

A breve verranno convocate le assemblee sindacali nelle principali piazze, invitiamo tutti i colleghi a partecipare.

Bergamo, 3 dicembre 2014

Segreteria ODC Gruppo UBI
Dircredito/Fabi/Fiba Cisl/Sinfub/Uilca Uil/Ugl Credito